

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio

Informativo del sito web del Comune, a partire dal giorno **16.05.2017** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **16.05.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo Pretorio Informativo del sito web del Comune dal  
giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva, ai sensi  
dell'articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Franco Famà)

N° **890** del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
INCARICATO DAL SINDACO



# COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

**DELIBERAZIONE** della **GIUNTA COMUNALE**

**n. 060**

**del 12.05.2017**

OGGETTO: VERBALE N°1240 DEL 26/07/2003 ELEVATO DALLA POLIZIA LOCALE PER ACCERTATA VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. A CARICO DI M.P.– CITAZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE EX ART. 204 BIS D.LVO 285/1992 E ART. 22 E SS.GG. L.689/1981 - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ATTRIBUZIONE RISORSE.

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **dodici** del mese di **maggio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore 9,30 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori

	<b><u>Presenti</u></b>	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Siddi Stefano	X	
3) Grussu Andrea	X	
4) Marongiu Roberto	X	
5) Murtas Alessandro	X	
6) Manca Maria Cristina	X	
Totale	<b>06</b>	-

Assiste il **Segretario Generale Dott. Franco Famà**

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi allegati (Dlgs. 118/2011);

**CONSIDERATO** che attualmente l'ente si trova in regime di gestione provvisoria si cui all'art. 163 c.2 del D.Lgs 267/2000;

**RICHIAMATO** l'art. 163 del D.Lgs 267/2000:

comma 1. *Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita' finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*

comma 2. *Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

**VISTO** l'atto di citazione in giudizio dell'Ente davanti il giudice di pace di Arienzo (CE) per opposizione avverso una serie di cartelle di pagamento emesse da Equitalia ed in particolare in solido contro il comune di Terralba sulla cartella n°02820060003503522000 – ruolo n°0001397/2006 in relazione al verbale n°1240 in data 26/07/2003 elevato dalla Polizia Locale a carico di M.P., in qualità proprietario del veicolo targato BC638JZ per accertata violazione all'art.142, comma VIII, D.L.vo 285/1992 (limite di velocità) punita all'epoca con sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di €.137,55 oltre €.7,83 per le spese del procedimento;

**RILEVATO** che la suddetta citazione, formata dagli Avv.ti De Rosa Dario e Gessica Casale con studio a Sessa Auruna (CE), è per l'udienza del prossimo 29/06/2017;

**PRESO ATTO** che il Giudice ha disposto, *inaudita altera parte*, la sospensione la esecutività del verbale impugnato e degli atti conseguenti;

**VISTO** il verbale n°1240 in data 26/07/2003, regolarmente notificato a mezzo del servizio postale al proprietario in data 17/09/2003;

**CONSTATATO** che le contestazioni dei predetti Avvocati si appuntano sui seguenti argomenti:

1. Nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica delle medesime e degli atti sottesi, evidenziando in particolare che la semplice dichiarazione di Equitalia nell'estratto del ruolo non costituisce prova dell'avvenuta notifica e della ritualità della stessa;
2. Prescrizione del diritto di riscuotere le somme a ruolo nel termine quinquennale previsto dall'art.28 L.689/1981

**EVIDENZIATO** che con lo stesso atto gli Avvocati della ricorrente hanno formulato istanza cautelare di sospensione della esecuzione;

**DATO ATTO** che trattasi di doglianze afferenti esclusivamente la procedura;

**RITENUTO** che sussistano validissimi argomenti, in punto sia di fatto che di diritto, per resistere in giudizio e far valere al meglio o con esito ragionevolmente favorevole le ragioni dell'Ente e dell'Organo accertatore o, quanto meno, sussistano attraverso la costituzione in giudizio le condizioni per evitare la

prevedibile condanna alle spese offrendo in contraddittorio tutte le spiegazioni necessarie e far emergere la verità in quanto:

1) il comune di Terralba ha ritualmente e tempestivamente notificato il verbale n°1240 al proprietario del veicolo sanzionato;

2) il proprietario del veicolo sanzionato non ha effettuato alcun pagamento, neanche parziale;

3) il comune di Terralba ha regolarmente e tempestivamente predisposto, approvato (determina n°104 in data 19/11/2005) e inviato (con nota del) i ruoli delle violazioni del 2003 al Consorzio Nazionale Concessionari della Riscossione per la riscossione coattiva;

4) da tale momento la procedura di riscossione è passata al concessionario competente per territorio, potendo l'Ente esclusivamente verificare la sussistenza delle partite (compresi debitore, importi, estremi di notifica delle cartelle) ed autorizzare la sospensione della riscossione o il discarico delle quote in presenza delle condizioni previste dalla legge, che nella fattispecie –stando alla dichiarazione di Equitalia- sono assenti;

**EVIDENZIATO** che la sospensione della efficacia esecutiva del verbale impugnato è stata disposta dal giudice senza contraddittorio, sulla scorta delle sole affermazioni della ricorrente che -come illustrato- sono ampiamente destituite di fondamento fattuale e giuridico, con la conseguenza che la opposizione deve essere fortemente contrastata e ripristinata la legalità nonchè riconosciuta la regolarità dell'operato degli agenti a fronte della gravità e pericolosità della infrazione;

**RILEVATA** la necessità, doverosità e opportunità di costituirsi nel suddetto giudizio, anche al fine di evitare eventuali danni erariali gravi, tenuto conto che con lo stesso atto risultano citati in unico giudizio ben 10 enti, che il valore della causa è dichiarato pari ad €.;4852,30 e che l'opponente richiede la condanna in solido dei convenuti e che pertanto il comune di Terralba rischia seriamente di dover pagare –in caso di condanna anche di uno solo degli enti convenuti- le spese di ciascuno di detti enti;

**RICHIAMATA** la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n°25476/2016 che sulla scorta della pronuncia della S.C. di Cassazione n°18174/2016 evidenzia l'obbligo per gli organo accertatori di violazioni l'obbligo di costituzione in giudizio;

**DATO ATTO** che l'amministrazione resistente può avvalersi nella difesa di funzionari appositamente delegati, ma che nel caso in esame è altamente opportuno costituirsi e difendersi a mezzo di difensore in quanto sulla scorta della esperienza maturata :

- la causa si tiene in provincia di Caserta, con costi di trasferta elevatissimi;

- il tempo necessario alla formazione del fascicolo (ancora su supporto cartaceo), alla stesura della memoria di costituzione in giudizio, al deposito di documenti o accesso agli atti fuori udienza, al deposito di memorie integrative o conclusive ammonta presuntivamente a 25 ore;

- la difesa ordinaria dell'Ente, calcolata in almeno 4 udienze, comporta 4 viaggi di andata e ritorno (a e da Caserta) e presuppone comunque l'impiego di 4 mattinate, (potendo l'udienza pur fissata per le ore 9 tenersi senza preavviso anche in tarda mattinata);

- sussiste oggettiva difficoltà -per eccesso di formalismo dell'ufficio del giudice- ad accedere al fascicolo ed a estrarre copia degli atti rilevanti per la difesa;

- insiste la necessità di contrastare con vigore la posizione assunta dalla ricorrente e la istanza di sospensione del provvedimento;

**RITENUTO** di dare atto che per l'incarico di cui sopra si stima una spesa presuntiva, salvo eventuali consulenze tecniche, di € 500,00 lordi onnicomprensivi;

**VISTO** l'articolo 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 secondo cui “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinari ed amministrative. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.”;

**DATO ATTO** che la spesa trova imputazione sul bilancio dell'esercizio 2017, in corso di predisposizione, come di seguito riportato:

capitolo	oggetto	importo	Piano conti
1804	<i>prestazioni servizi per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni del comune-risarcimento danni - altri serv. generali</i>	500,00	U.1.03.02.11.006

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati acquisiti i pareri positivi del Responsabile del Servizio Vigilanza e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime resa nei termini di legge

**DELIBERA**

- 1) Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Terralba, nella persona del Sindaco dott. Pietro Paolo Piras, avanti al Giudice di Pace di Arienzo (CE) per contrastare la citazione in giudizio all’udienza del 29/06/2017 presentata ex art.204 bis D.vo 285/1992 e art.22 L.689/1981 predisposta dagli Avv.ti De Rosa Dario e Gessica Casale per il sig. M.P in qualità di proprietario del veicolo targato BC638JZ avverso la cartella di pagamento n°02820060003503522000 – ruolo n°0001397/2006 in relazione al verbale n°1240 in data 26/07/2003 elevato dalla Polizia Locale per accertata violazione all’art.142, comma VIII, D.L.vo 285/1992;
- 2) Di dare atto che la costituzione in giudizio dell’Ente dovrà avvenire a mezzo di legale;
- 3) Di affidare al Responsabile del IV° Servizio dott. Stefano Dessanai. l’adozione dei conseguenti atti gestionali per procedere con tempestività all’affidamento dell’incarico legale e per procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a bilancio adottato;
- 4) Di autorizzare il Sindaco a conferire formale procura alle liti;
- 5) Di dare atto che le risorse in premessa, di €. 500,00, saranno attribuite al Responsabile del IV° Servizio dott. Stefano Dessanai con mandato al compimento degli atti gestionali necessari e propedeutici alla difesa dell’Ente, con imputazione sul bilancio di previsione per l’anno 2017, in corso di formazione, come di seguito riportato

capitolo	oggetto	importo	Piano conti
1804	<i>prestazioni servizi per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni del comune-risarcimento danni - altri serv. generali</i>	500,00	U.1.03.02.11.006

- 6) Di dare atto che qualora la resistenza in giudizio comportasse maggiori spese rispetto a quanto stimato, si provvederà a reperire sul bilancio comunale per l’esercizio 2017, in fase di formazione, le maggiori somme occorrenti;

CON separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lg. 267/2000.